

CANONE /TASSA OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO COSAP/TOSAP¹

Qualsiasi occupazione di spazi e aree pubbliche, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituite, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di Regolamento.

Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, anche temporaneamente spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve presentare apposita istanza al Comune e ottenere regolare concessione o autorizzazione.

I regolamenti dei vari Comuni gestiti, per la disciplina dell'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone, sono consultabili sul sito www.terredipianura.it, sezione tributi

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DENUNCIA

Le domande, redatte in carta legale, sono assegnate ai competenti Uffici Comunali in base ai servizi afferenti a ciascun settore e precisamente:

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TEMPORANEA , MERCATI E FIERE	POLIZIA MUNICIPALE - SUAP
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERMANENTE : <ul style="list-style-type: none"> • passi carrabili • chioschi e varie • commercio su area pubblica 	UFFICIO TECNICO

Sono **temporanee** le occupazioni, con o senza manufatti, aventi durata inferiore all'anno.

Sono **permanenti** le occupazioni di carattere stabile, con o senza manufatti, aventi durata non inferiore all'anno e non superiore a 29 anni.

Le concessioni e le autorizzazioni per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico, sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

Nel caso di subentro in un'attività nonché di trasferimento di proprietà o detenzione di un immobile cui sia collegata un'occupazione di suolo pubblico, il subentrante dovrà produrre apposita domanda di nuova concessione all'Ufficio comunale competente, qualora intenda mantenere l'occupazione preesistente. Tale domanda dovrà contenere anche gli estremi della concessione/autorizzazione rilasciata, a suo tempo, al soggetto cedente.

Il rilascio della concessione/autorizzazione al subentrante comporta la decadenza di diritto del provvedimento rilasciato al cedente. Quest'ultimo non ha diritto ad alcun rimborso del Canone/Tassa già pagato per il periodo in corso né a qualsiasi altra forma d'indennizzo.

Relativamente alle occupazioni di carattere permanente, il subentrante è tenuto al versamento del Canone/Tassa per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare della concessione/autorizzazione quale parte cedente.

Per le occupazioni temporanee, il subentrante è invece tenuto al versamento del Canone/Tassa a partire dalla data di richiesta del subingresso stesso qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso.

¹ Normativa di riferimento:

- Art. 63 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 e successive modifiche e integrazioni.
- D.Lgs. 507/93;
- Regolamenti per la disciplina dell'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del canone/tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei singoli Comuni;
Tariffe occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico di ogni singolo Comune consultabili sul sito www.terredipianura.it sezione TRIBUTI

I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza.
Il mancato pagamento del canone di occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.

Il Comune può sospendere o revocare in qualsiasi momento, con atto motivato, la concessione/autorizzazione rilasciata, per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse. Il provvedimento di revoca e/o sospensione per pubblico interesse dà diritto unicamente al rimborso o alla riduzione del Canone/Tassa, senza corresponsione di interessi, limitatamente al periodo non usufruito dell'occupazione, risultante dal provvedimento stesso.

Il Comune può disporre, in qualunque momento, controlli, accessi o verifiche sul luogo dell'occupazione da parte della Polizia Municipale o di appositi incaricati muniti di documento di riconoscimento.

PASSI CARRABILI PER IL COMUNE DI MINERBIO (i Comuni di Granarolo dell'Emilia e Baricella non applicano il canone/tassa sui passi carrai)

Si definisce passo carrabile **“non a raso”** qualsiasi accesso a una strada, a un fondo o a un'area laterale, idoneo allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli e che comporta un'opera visibile quale listone di pietra oppure appositi intervalli lasciati nel marciapiede. Il passo carrabile è individuato a mezzo dell'apposito segnale previsto dal DLgs n. 285/1992 ss.mm.ii.

Si definisce accesso **“a raso”** qualsiasi accesso a una strada, a un fondo o a un'area laterale, posto a filo con il piano stradale e che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante.

Per l'ottenimento dell'atto autorizzatorio che disponga il divieto di sosta indiscriminata sull'antistante area pubblica o privata gravata da servitù di pubblico passaggio, nonché il rilascio dell'apposito segnale previsto dal DLgs n. 285/1992 ss. mm.ii., l'interessato deve produrre apposita richiesta all'Area Tecnica/P.M. del Comune.

Si considera passo carrabile anche l'accesso a una strada privata ad esclusivo uso privato: l'autorizzazione e il cartello, che va posizionato all'inizio della strada privata, valgono per tutti i frontisti della medesima.

Nota bene: l'autorizzazione vieta, anche al titolare, l'utilizzo dell'area pubblica antistante il passo carrabile come zona di sosta, anche temporanea, o per lo scarico di merci.

Sono soggetti al pagamento del canone:

- tutti i passi carrabili non a raso;
- i passi carrabili a raso dotati del cartello indicatore del divieto di sosta nella zona pubblica antistante, previsto dal DLgs n. 285/1992 ss.mm.ii. e fornito dal Comune.

Qualora il titolare del passo carrabile non abbia più interesse ad utilizzare l'accesso, può rinunciare all'occupazione presentando apposita istanza all'Area Tecnica. L'accoglimento della richiesta implica il ripristino dell'assetto stradale, a cura e spese del titolare stesso, nonché la possibilità di sosta indiscriminata, da parte di qualsiasi mezzo, nella zona antistante il passo.

Ai fini dell'applicazione del Canone, la misura del passo carrabile è espressa in mq. ed è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale.

MODULISTICA

Verrà messa a disposizione dal Concessionario

CHI DEVE PAGARE E COME

Il Canone/Tassa è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione.

Relativamente al commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante), ove i posteggi regolarmente istituiti risultino liberi (perché non assegnati o per assenza del concessionario) gli operatori che li occupano purché ne abbiano titolo, secondo i criteri di priorità stabiliti per le assegnazioni dei posteggi occasionalmente vacanti, sono tenuti al pagamento del Canone/Tassa/ dovuto per tale tipologia di occupazione.

Nel caso di rilascio di concessione in favore di un soggetto organizzatore di eventi pubblici, ferma restando l'unitarietà dell'atto concessorio, giustificabile per ragioni di semplificazione, speditezza ed efficienza amministrativa, l'obbligo di pagamento del canone/tassa è istituito in capo al predetto soggetto organizzatore, che assume ogni responsabilità circa la regolarità dell'occupazione, restando esposto all'applicazione di eventuali sanzioni per utilizzo difforme.

Nel caso di pluralità di titolari della concessione o degli occupanti di fatto, il canone e l'indennità sono dovuti dagli stessi con vincolo di solidarietà.

Il pagamento del canone/tassa per le occupazioni relative al condominio è richiesto e versato a cura dell'amministratore, in qualità di rappresentante dello stesso, ai sensi dell'articolo 1131 del Codice Civile. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Concessionario la sua nomina, con apposita comunicazione scritta.

Le restanti occupazioni temporanee rimangono di competenza della Polizia Municipale dei singoli Comuni.

Il pagamento del canone/tassa permanente deve essere effettuato mediante versamento in conto corrente postale, ed ha efficacia liberatoria dalla obbligazione tributaria dal momento in cui la somma dovuta è versata all'Ufficio postale:

COMUNE	N. Conto corrente postale COSAP/TOSAP intestato al Comune	IBAN
Baricella	00811406	IT 90P 076010 2400 000000811406
Granarolo Emilia	626408	IT 70D 07601 02400 000000626408
Minerbio	663401	IT 31S 07601 02400 000000663401

Il concessionario, per facilitare gli utenti, invierà in tempi utili e prima della scadenza apposita comunicazione, sia per le occupazioni permanenti che per le occupazioni ricorrenti (ovvero i mercati settimanali e fiere/sagre con concessioni decennali), contenente l'importo e la modalità di pagamento.

Per riduzioni, esenzioni ed agevolazioni consultare il regolamento comunale

SCADENZA PAGAMENTO COSAP/TOSAP

Per le occupazioni permanenti la scadenza è di norma il 31 gennaio salvo eventuale proroga da adottarsi con delibera di Giunta Comunale.

CONCESSIONARIO DEL CANONE/TASSA

Contestualmente all'autorizzazione per l'occupazione, si deve presentare la denuncia al Concessionario Società FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE ONLUS BRESCIA all'indirizzo mail "nome[comune@fraternita.it](mailto:nomecomune@fraternita.it)" (es. minerbio@fraternita.it); recapito telefonico 0308359419 cell. 3487939313 dal lunedì al venerdì ore 9.00 -13.00 e 14.00 – 16.00